

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute dai fabbricanti e importatori con le quali sono state richieste le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e la modifica di denominazione di un prodotto già iscritto, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che un importatore ha richiesto, per un prodotto, un prezzo che non è inserito nella relativa tabella di ripartizione;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'integrazione della predetta tabella di ripartizione dei prezzi, nonché all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La tabella C – Sigaretti – è integrata con il prezzo di 4.036,36 euro/chilogrammo convenzionale.
2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella C – Sigaretti – pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, è integrata come segue:

TABELLA C – SIGARETTI

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1.936,12	403,64	727,87	968,73	4.036,36

ARTICOLO 2

1. Le macche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:

TABELLA A – SIGARETTE			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
CHESTERFIELD TUNED BLUE	astuccio da 20 pezzi	340,00	4,80

TABELLA B – SIGARI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
TOSCANO OLTRARNO	da 3 pezzi	276,00	6,90
PARTAGAS LEGADOS	da 25 pezzi	3.800,00	475,00

TABELLA C – SIGARETTI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
COHIBA SHORT 88 YEAR OF THE TIGER EL	da 88 pezzi	4.036,36	858,00

ARTICOLO 3

1. La denominazione della seguente marca di tabacchi lavorati è così modificata:

SIGARETTI		
Codice	DA	A
3784	PANTER FILTER TOUCH 10	PANTER FILTER RED SWIRL 10

ARTICOLO 4

1. Per l'effetto di quanto riportato agli articoli 1, 2 e 3, le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono aggiornate e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

oooooooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna



AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.:449258/RU

Roma, 30 novembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute dai fabbricanti e importatori con le quali sono state richieste le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:

TABELLA A – SIGARETTE

MARCA	Confezione	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
CHE BLUE	astuccio da 20 pezzi	240,00	4,80
CORSET WHITE	astuccio da 20 pezzi	250,00	5,00

TABELLA B – SIGARI

MARCA	Confezione	Euro/Kg. conv.le	Euro/conf.ne
ALEC BRADLEY TEXAS LANCERO	da 10 pezzi	2.300,00	115,00
CROMAGNON KNUKLE DRAGGER	da 24 pezzi	2.200,00	264,00
CROWNED HEADS - MIL DIAS - CORONA GORDA	da 20 pezzi	2.660,00	266,00
CROWNED HEADS - MIL DIAS - DOUBLE ROBUSTO	da 20 pezzi	2.980,00	298,00
CROWNED HEADS - MIL DIAS - EDMUNDO	da 20 pezzi	2.780,00	278,00
CROWNED HEADS - MIL DIAS - SUBLIME	da 20 pezzi	3.100,00	310,00
CROWNED HEADS COURT - CHC SERIE E - 5150	da 20 pezzi	2.980,00	298,00
CROWNED HEADS COURT - CHC SERIE E - HERMOSO N°2	da 20 pezzi	2.780,00	278,00
CROWNED HEADS COURT - CHC SERIE E - PETIT EDMUNDO	da 20 pezzi	2.900,00	290,00
CUMPAY ROBUSTO MADURO	da 20 pezzi	1.980,00	198,00
JUAREZ - CHIHUAHUA	da 20 pezzi	1.900,00	190,00
JUAREZ - JACK BROWN	da 20 pezzi	1.800,00	180,00
JUAREZ - OBS	da 20 pezzi	1.700,00	170,00
JUAREZ - WILLY LEE	da 20 pezzi	1.980,00	198,00
LA ESTRELLA SOLAR GIGANTE	da 1 pezzo	940,00	4,70
LA ESTRELLA SOLAR GIGANTE	da 20 pezzi	940,00	94,00
LA ESTRELLA SOLAR ROBUSTO	da 1 pezzo	780,00	3,90
LA ESTRELLA SOLAR ROBUSTO	da 20 pezzi	780,00	78,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. ASHCROFT CORONA	da 25 pezzi	640,00	80,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. ASHCROFT CORONA	da 5 pezzi	640,00	16,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. CRYSTAL ROBUSTO	da 20 pezzi	1.100,00	110,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. HAMILTON ROBUSTO	da 25 pezzi	680,00	85,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. HAMILTON ROBUSTO	da 5 pezzi	680,00	17,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. TRES PETIT	da 30 pezzi	500,00	75,00
LUIS MARTINEZ SILVER SEL. TRES PETIT	da 6 pezzi	500,00	15,00
NEANDERTHAL JCF	da 15 pezzi	2.800,00	210,00
REGINA 12.04.73	da 35 pezzi	800,00	140,00
TOSCANO DEL PRESIDENTE ITALIA - FORMATO MAGNUM	da 8 pezzi	1.000,00	40,00
VEGAFINA YEAR OF THE TIGER TORO EXTRA	da 16 pezzi	2.500,00	200,00
WUNDER/LUST PETIT BELICOSO	da 40 pezzi	2.200,00	440,00



IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'art. 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna



IL DIRETTORE GENERALE

Prot.:459931/RU

Roma, 6 dicembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 1992/79/CEE e successive modificazioni relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette.

VISTA la Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

VISTA la Direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) che ha previsto un periodo transitorio per alcuni Stati membri al fine di raggiungere i previsti requisiti minimi di accisa.

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, del predetto Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

CONSIDERATO che dalle pubblicazioni ufficiali della Commissione Europea - D.G.TAXUD si rileva che tutti gli Stati membri hanno raggiunto il limite minimo di accisa previsto;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Può considerarsi acquistato per uso proprio il quantitativo massimo di 800 pezzi di sigarette già immesse in consumo in altri Stati membri, acquistato e trasportato da privati.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

Prot.:460742/RU

Roma, 6 dicembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2021, ad accisa in misura pari al trenta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale del 15 gennaio 2021, n.16588 con la quale, tra l'altro, è stato fissato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato ai PMP-sigarette in euro 154,28, corrispondente ad euro 0,15428 per sigaretta convenzionale;

VISTA l'istanza della società British American Tobacco Italia Italia Spa con la quale è stata richiesta la registrazione, ai fini della commercializzazione, di alcune marche di tabacchi da inalazione senza combustione, e per la quale risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui alla tabella allegata, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e l'imposto dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto previsto all'art. 1, la tabella dei prezzi e delle imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna



IL DIRETTORE GENERALE

MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi	IVA per 1000 pezzi	Accisa per 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi	Prezzo di vendita al pubblico a confezione
NEO STICKS MORNING CLICK	237,30	0,67934	0,10481	20	19,00	34,26	31,44	0,03144	0,6288	190,00	3,80
NEO STICKS TWILIGHT CLICK	237,00	0,67848	0,10468	20	19,00	34,26	31,40	0,03140	0,6280	190,00	3,80

